

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

**e col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e Scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	9
Testo dell'Accordo	»	11
Traduzione non ufficiale	»	20
Scambio di note	»	28

ONOREVOLI SENATORI. - L'Ufficio regionale dell'UNESCO per la scienza e la tecnologia per l'Europa (ROSTE) è una struttura decentrata dal Segretariato di tale Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Tale Ufficio è analogo a quelli operanti nelle altre aree geografiche della stessa Organizzazione, ed è nato principalmente per promuovere e facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica fra i Paesi dell'est e dell'ovest dell'Europa in epoca di contrapposizione fra i due blocchi.

Già funzionante a Parigi, nella sede centrale dell'UNESCO, l'Ufficio rischiò la chiusura (proprio nel momento in cui si avviava il processo evolutivo dei Paesi del blocco sovietico) per le difficoltà intervenute con il ritiro dall'Organizzazione, nel 1985, degli USA e del Regno Unito.

Su invito del Governo italiano e sulla base del sostegno finanziario e logistico offerto dal CNR si è quindi provveduto nel 1988 (attraverso apposita convenzione fra CNR e UNESCO, scaduta a fine 1993 e poi eccezionalmente prorogata, con due successivi provvedimenti, fino alla fine del 1996) a trasferire l'Ufficio da Parigi a Venezia.

Il sostegno del CNR si è concretizzato nel pagamento della locazione per la messa a disposizione di una sede (Palazzo Loredan degli ambasciatori) e in un contributo di 300 milioni di lire all'anno per attività istituzionali, innanzitutto, per il 1995-1996, a lire 400 milioni per l'inclusione, nel «pacchetto» di cooperazione, di attività finalizzate alla ricerca e alla prevenzione dell'AIDS. Data la loro eccezionalità, entrambi i suddetti contributi cesseranno alla fine del 1996.

La grave crisi dell'apparato scientifico, tecnologico e culturale dei Paesi del centro e dell'est dell'Europa, prodotta dal passaggio di quei Paesi all'economia di mercato,

ha fatto emergere fin dalla fine degli anni '80 l'esigenza di un'azione mirata a contrastare il pericolo di una destrutturazione di tale apparato e di una fuga dei cervelli.

A partire da tali scopi, il ROSTE è venuto poi assumendo un ruolo via via più importante e riconosciuto nel promuovere, e sostenere concretamente, un più ampio spettro di incisive attività di collaborazione, in un quadro più vasto anche geograficamente.

Sia da parte dell'UNESCO che da parte italiana, si è quindi avvertita la necessità di un deciso rafforzamento dell'Ufficio veneziano dell'Organizzazione e di una migliore utilizzazione delle sue potenzialità attraverso una ridefinizione dei suoi compiti e della sua struttura istituzionale ed operativa.

L'organico dell'Ufficio, diretto da un funzionario (russo), affiancato fino al 1994 da due segretarie e da un assistente amministrativo (tutti italiani), è stato recentemente incrementato dall'UNESCO, a sue spese, con il trasferimento da Parigi di un altro funzionario *senior* (italiano) e con l'assunzione di un funzionario *junior* (belga), oltre che di altre due segretarie, anch'esse italiane. Il ROSTE dispone, al momento, di un *budget* costituito, oltre che dal citato contributo annuale del CNR che comunque avrà fine nel 1996, da uno stanziamento biennale UNESCO che già nel biennio 1995-1996 è salito a circa dollari USA 3.000.000, comprensivo di spese per attività, personale e funzionamento. È stato così possibile avviare varie attività di promozione della ricerca di formazione, di informazione e di consulenza, di interesse per le comunità scientifiche di vari Paesi europei (ed in particolare dell'Italia), anche con proiezioni nel bacino mediterraneo, oltre naturalmente a quelle relative ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

La Conferenza generale dell'UNESCO, aderendo alle nuove esigenze di cooperazione scientifica e culturale intraeuropea che il nuovo quadro politico-economico sollecitava, ha votato nel 1992 (XXVI sessione) la risoluzione 2.2 per definire un programma in materia di «Cooperazione regionale in scienza e tecnologia nella nuova situazione europea». Alla stessa ha fatto riscontro il «Piano d'azione per il ROSTE 1992-1993» prospettato dal direttore generale, Federico Mayor, al Ministro degli esteri italiano per sollecitare un maggior impegno anche finanziario del nostro Governo a fronte di un rinforzo dell'organico e del *budget* dell'Ufficio da parte dell'UNESCO, a cui l'UNESCO stesso ha poi dato corso, come sopra accennato.

La richiesta, rinnovata nel settembre del 1992, è stata oggetto di attente valutazioni in sede ministeriale, anche al fine di vincolare il maggiore impegno finanziario governativo ad un più ampio coinvolgimento della comunità scientifica italiana, alla prospettiva di una maggiore autonomia gestionale dell'Ufficio e ad una ridefinizione della sua natura istituzionale.

L'11 agosto 1993, in risposta al rinnovato impegno espresso dal direttore generale dell'UNESCO per un rafforzamento dell'organico e del *budget* di tale struttura, ed alla sua richiesta di avviare un negoziato per ridefinirne e consolidarne l'assetto istituzionale, veniva confermata la disponibilità italiana a partecipare a tale operazione e a regolare formalmente l'intesa attraverso uno specifico accordo istituzionale.

A fondamento dell'accordo avrebbe dovuto porsi una proposta operativa, che è stata messa a punto da un comitato congiunto di esperti (UNESCO-Italia) presieduto dal professor Giorgio Salvini, allora presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei, nonchè dal comitato per le scienze della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO.

Nel 1993 è stato così avviato fra le Parti un apposito negoziato conclusosi nel gennaio 1995 con la sottoscrizione dell'Accordo in questione.

Tale negoziato ha visto coinvolti, in sede nazionale, il Ministero degli affari esteri, la

Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia nazionale dei Lincei.

Il suddetto comitato tecnico congiunto, costituito *ad hoc*, ha elaborato specifiche proposte operative congrue all'assetto istituzionale di cui sopra. Con il rafforzamento dell'Ufficio si intende, in particolare, affidare a detta struttura un ruolo di agenzia in grado di promuovere e favorire connessioni sinergiche fra soggetti attivi nel campo della scienza e della cultura in Europa ed in Italia con estensioni altrove, in particolare nel bacino mediterraneo, ed evitare, in ogni caso, di duplicare compiti e iniziative propri di altre istituzioni e agenzie, specie europee, di cooperazione scientifica e culturale.

Fra i campi previsti figurano le scienze di base quali: matematica, fisica, chimica pura ed applicata, e biologia, con particolare riguardo alla bioetica, alla virologia, alle biotecnologie; ingegneria, ambiente e sanità con particolare riguardo a problemi energetici, nuovi materiali e tecnologie rispettose dell'ambiente; l'interazione fra scienza, tecnologia e società, con particolare attenzione al processo di trasformazione della scienza nell'Europa centrale e dell'est; scienza e tecnologia per la conservazione ed il restauro nonchè per gli archivi e le biblioteche.

A quest'ultimo proposito, va aggiunto che le attività dell'UNESCO per la salvaguardia di Venezia, che continuano da più di un ventennio e sono universalmente riconosciute, sono state recentemente integrate, da tale Organizzazione, con quelle del ROSTE, sotto l'unica denominazione «Ufficio UNESCO a Venezia», in una fruttuosa interazione fra questioni scientifiche, tecnologiche e socio-culturali, che è particolarmente necessaria a Venezia.

L'Italia trarrebbe dal consolidamento e dal rilancio del ROSTE, conseguenti all'Accordo, i seguenti vantaggi:

a) conservare nel proprio territorio la più importante struttura operativa dell'UNESCO per la cooperazione scientifica europea, con proiezioni particolari anche altrove, come nel bacino mediterraneo;

b) porsi, tramite detto Ufficio, al centro di un'azione di grande respiro per rafforzare la cooperazione est-ovest;

c) dare un contributo decisivo allo sviluppo delle relazioni fra le commissioni nazionali per l'UNESCO e le comunità scientifiche di un gran numero di Paesi;

d) offrire alle istituzioni scientifiche o culturali italiane un importante punto di riferimento per la proiezione e la valorizzazione internazionale della loro attività;

e) incrementare attività di collaborazione scientifica internazionale rivolte a questioni che interessano particolarmente l'Italia. Il ROSTE lo sta facendo, ad esempio, con:

l'attivazione ed esecuzione di progetti per l'impostazione e la soluzione di problemi di Venezia e della sua laguna, includendo quelli legati ai flussi turistici ed alla loro razionalizzazione;

la «Rete (*network*) per la collaborazione scientifica e tecnologica nel Mediterraneo» il cui centro coordinatore, di concerto con il CNR, è stato situato a Napoli, considerando le tradizioni accademiche e scientifiche di questa città e la sua posizione strategica in tale bacino;

il «Forum UNESCO di Genova su scienza e società», presieduto dal professor Antonio Ruberti ed incentrato in tale città;

la «Rete (*network*) Landau per scambi scientifici» coordinata a Como dal centro A. Volta di cultura scientifica;

il «Centro mediterraneo per la comunicazione culturale ed audiovisiva», risultante da uno specifico accordo dell'UNESCO con la città di Milano;

le numerose azioni congiunte con istituzioni italiane quali varie università ed enti locali, fra cui si possono ricordare quelle riguardanti la ricerca e la prevenzione dell'AIDS (regione Calabria), l'istituzione di cattedre UNESCO (università di Firenze e Venezia), l'istituzione di nuovi legami con accademie delle scienze di Paesi dell'ex Unione Sovietica quali Ucraina, Moldova, Georgia, Bielorussia, Kazakistan, oltre alle visite in Italia negli ultimi tre anni di più di 1500 esperti di altri Paesi che hanno parte-

cipato ad una cinquantina di incontri promossi dal ROSTE;

l'incrementare fra le sue pubblicazioni (25 rapporti e 35 libri già preparati e diffusi) quelle di alta divulgazione riguardanti in particolare l'Italia.

Per la realizzazione delle prospettive aperte dalle iniziative di cui sopra è ovviamente necessaria una rapida ratifica ed esecuzione dell'Accordo.

L'Accordo prevede a carico dell'Italia un contributo, per ciascuno dei primi due anni, di lire 2,5 miliardi e, a garanzia di una opportuna finalizzazione di tale impegno, un'adeguata presenza italiana, sia governativa che scientifica, negli organi direzionali dell'Ufficio. In base allo stesso Accordo, il contributo finanziario annuo dell'UNESCO sarà di almeno 1,5 milioni di dollari americani.

Lo stesso Accordo prevede inoltre la messa a disposizione a Venezia, senza oneri particolari per l'UNESCO, dei locali necessari allo svolgimento delle attività del ROSTE. Per tale messa a disposizione, si prevede un contributo *una tantum* a carico dello Stato della somma di 5 miliardi di lire. Tale somma è necessaria, come certificato dell'Ufficio tecnico erariale, per il restauro e gli adeguamenti di Palazzo Zorzi (sito al civico 4930 del Sestiere di Castello in Venezia), sede convenuta come idonea dopo approfondite analisi, ed offerta in comodato gratuito dal comune di Venezia per il periodo di vigenza dell'Accordo, come da delibera del luglio 1995 del consiglio comunale di Venezia.

Si illustrano qui di seguito sinteticamente alcune disposizioni salienti dell'Accordo:

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione dell'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa (ROSTE) dell'UNESCO, nel quadro giuridico UNESCO, e definisce gli impegni del Governo italiano relativi all'ospitalità, concernenti sia la messa a disposizione a Venezia di una sede, sia l'applicazione al ROSTE e al suo personale della Convenzione sui privilegi e le immunità delle agenzie specializzate, cui l'Italia è vincolata dal 30 agosto 1985.

Gli articoli da 2 a 4 chiariscono obiettivi, funzioni e attività dell'Ufficio.

È da rilevare, in particolare:

a) il ruolo affidato al ROSTE per la promozione e il coordinamento delle attività di sviluppo del potenziale intellettuale europeo nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, anche in funzione di un migliore contributo di tale Regione al progresso scientifico di Paesi in via di sviluppo;

b) l'importanza accordata al reperimento di fondi supplementari da altre fonti, al di là di quelle dell'UNESCO ed italiane;

c) l'attivazione di un processo di valutazione dei progetti, fondato sull'apporto di competenze da parte di esperti;

d) l'apertura dell'attività scientifica del ROSTE, quando opportuno, a organizzazioni e centri già operanti per evitare duplicazioni e favorire ogni possibile sinergia nella realizzazione delle proprie attività.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari. A tale proposito è da sottolineare il ruolo del comitato direttivo, di cui fanno parte due rappresentanti del Governo italiano, nella determinazione dei contributi finanziari delle due Parti per gli anni successivi ai primi due. Il livello di detti contributi sarà infatti stabilito per decisione dalla Conferenza generale dell'UNESCO, ma sulla base delle raccomandazioni del comitato direttivo e, comunque, su consenso di ciascuno dei due contribuenti.

Merita anche attenzione il ruolo attribuito allo stesso comitato nel valutare preliminarmente l'opportunità di eventuali accordi dell'UNESCO con altri Stati per acquisire ulteriori risorse.

Il dispositivo mira a introdurre un controllo sulla corretta finalizzazione di tali risorse ed evitare condizionamenti d'uso, da parte dei contribuenti, non coerenti con gli obiettivi e la natura dell'UNESCO e del ROSTE.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 precisano le strutture organizzative e amministrative dell'Uffi-

cio. Esse sono costituite dai seguenti organi:

un comitato direttivo, responsabile della programmazione e dell'esecuzione dell'attività, che fungerà anche da organo di consulenza del direttore generale dell'UNESCO per la scelta del direttore dell'Ufficio e del relativo personale, nonché dei membri del consiglio scientifico;

un consiglio scientifico, composto da esperti partecipanti a titolo personale, con funzioni di consulenza e indirizzo per la scelta dei settori di intervento del ROSTE;

un direttore, responsabile della gestione e dell'amministrazione.

È da notare che dell'organo centrale del ROSTE, il comitato direttivo, in grado di condizionare praticamente le scelte sia di programma che di gestione, fanno parte, alla pari, rappresentanti del Governo italiano e dell'UNESCO (due e due) e che, pertanto, in tale sede è possibile esercitare un adeguato controllo sulla corretta individuazione, gestione e finalizzazione delle risorse finanziarie e umane del ROSTE, ivi compresa la composizione e il livello del consiglio scientifico.

L'articolo 10 regola le modalità di predisposizione e approvazione del programma o del bilancio dell'Ufficio che, preparati dal direttore del medesimo, sono sottoposti all'approvazione del direttore generale dell'UNESCO solo dopo preliminare parere e consenso del comitato direttivo.

L'articolo 11, relativo alla composizione di eventuali controversie, non si discosta dalle normali clausole d'uso.

L'articolo 12 regola l'entrata in vigore, eventuali modifiche e durata dell'Accordo (indefinita, con possibile sospensione unilaterale, mediante modifica scritta all'altra Parte con 24 mesi di anticipo).

Da notare l'automatica cessazione dell'Accordo in caso di trasferimento del ROSTE dal territorio italiano.

Si evidenzia, infine, che il disegno di legge in esame prevede al suo articolo 1 che l'Accordo sia integrato dal successivo scambio di note 22-23 luglio 1996.

RELAZIONE TECNICA

A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza e la cultura (UNESCO), conclusosi a Parigi il 25 gennaio 1995, è stato convenuto di ampliare le attività dell'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa (ROSTE) con sede in Venezia, e di assicurare all'Organismo le disponibilità finanziarie necessarie allo svolgimento dei progetti di ricerca su Venezia e la sua laguna nonché per realizzare i nuovi programmi di cooperazione in materia scientifica, tecnologica e culturale in favore dei Paesi dell'Europa centrale e orientale.

Peraltro, un apposito Scambio di lettere tra l'Italia e l'UNESCO prevederà la concessione delle agevolazioni in materia di privilegi ed immunità per il personale (articolo 1, comma 3), nonché le condizioni di impiego dei locali del ROSTE che dovranno essere messi a disposizione, a titolo gratuito, dal nostro Governo (articolo 1, comma 2).

A tale riguardo, si precisa che il comune di Venezia, con apposita delibera, ha messo a disposizione, mediante comodato, il palazzo Zorzi quale sede del ROSTE. L'immobile, allo stato attuale, necessita di appositi lavori per il completamento del restauro e della manutenzione straordinaria, che richiedono una previsione di spesa di 5 miliardi di lire, la cui suddivisione viene indicata nell'accluso prospetto (Allegato 1).

L'articolo 12, comma 3, dell'Accordo prevede lo svolgimento delle attività dell'Organismo per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle Parti contraenti.

L'impegno richiesto all'Italia è quello di partecipare in via continuativa ai costi per la realizzazione delle attività e per il sostegno delle spese del bilancio amministrativo.

A tal fine, l'articolo 5, commi 2 e 4, dell'Accordo stabilisce gli oneri a carico delle Parti contraenti: per l'Italia viene fissata una spesa di 2,5 miliardi di lire per ciascun esercizio finanziario. Detto importo, tuttavia, potrà subire una lievitazione atteso che l'articolo 7, comma 1, dell'Accordo attribuisce al Comitato direttivo la possibilità di aumentare il bilancio dell'Organizzazione in relazione ai programmi da svolgere, con conseguente richiesta di un maggiore apporto contributivo delle Parti interessate (articolo 5, comma 4).

Si fa presente, infine, che l'onere è valutato in 7,5 miliardi di lire, delle quali 5 miliardi da sostenere nell'anno 1996, quale spesa straordinaria, e 2,5 miliardi di lire quale onere continuativo a decorrere dall'anno 1997.

Inoltre, eventuali richieste di integrazione della nostra quota al bilancio operativo saranno sostenute con provvedimenti legislativi di variazione del bilancio dello Stato.

ALLEGATO 1

COMUNE DI VENEZIA

COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI PALAZZO ZORZI
 CASTELLO 4930 VENEZIA
 AD USO DI UNESCO-ROSTE

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
—	—	—
A. LAVORI		
OPERE EDILI ED IMPIANTI TECNOLOGICI (COME DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ALLEGATO ..	L. 3.215.000.000	
SOMME PER ECONOMIE	» <u>160.000.000</u>	
TOTALE (A) ...		L. 3.375.000.000
B. Imprevisti ed altro		» <u>325.000.000</u>
C. Totale (A+B)		» 3.700.000.000
D. SOMME A DISPOSIZIONE		
D.1. Spese generali ed oneri tecnici	» 750.000.000	
D.2. Allacciamenti, oneri vari	» <u>80.000.000</u>	
TOTALE (D) ...		» <u>830.000.000</u>
E. Totale (C+D)		» 4.530.000.000
F. Oneri fiscali ed arrotondamento		» <u>450.000.000</u>
TOTALE ...		L. <u><u>4.980.000.000</u></u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e Scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.500 milioni per l'anno 1996, ed in lire 2.500 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

